



**DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE  
E INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE**

Indice degli articoli:

Art. 1 Oggetto e finalità .....	pag. 2
Art. 2 Natura e funzioni .....	pag. 2
Art. 3 Caratteri e organizzazione .....	pag. 2
Art. 4 Consiglio del Dipartimento .....	pag. 3
Art. 5 Doveri e facoltà del personale .....	pag. 4
Art. 6 Ammissione di nuovi docenti .....	pag. 4
Art. 6 bis Afferenza temporanea al Dipartimento .....	pag. 4
Art. 7 Direttore del Dipartimento .....	pag. 5
Art. 8 Giunta del Dipartimento .....	pag. 5
Art. 9 Commissione paritetica studenti-docenti .....	pag. 6
Art. 10 Convocazione e validità delle adunanze .....	pag. 6
Art. 11 Responsabile amministrativo .....	pag. 7
Art. 12 Sezioni del Dipartimento .....	pag. 7
Art. 13 Comitato internazionalizzazione e ricerca .....	pag. 8
Art. 14 Comitato per la didattica .....	pag. 8
Art. 14 bis Corsi di studio .....	pag. 9
Art. 15 Altri organismi e centri di elevata qualificazione culturale .....	pag. 9
Art. 16 Corsi e Scuole di Dottorato di ricerca e di Specializzazione .....	pag. 9
Art. 17 Articolazione in sedi e poli decentrati .....	pag. 10
Art. 18 Regolamento didattico .....	pag. 10
Art. 19 Modifiche al regolamento .....	pag. 10
Art. 20 Rinvio .....	pag. 10

# REGOLAMENTO

## **Articolo 1 Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze politiche, Scienze della comunicazione e Ingegneria dell'informazione (di seguito per brevità indicato come "Dipartimento") dell'Università degli Studi di Sassari (di seguito denominata "Ateneo"), secondo quanto previsto dagli articoli 35 e seguenti dello Statuto dell'Autonomia.

## **Articolo 2 Natura e funzioni**

1. Il Dipartimento è la struttura su cui si fonda l'organizzazione della ricerca e della didattica, costituita sulla base del progetto scientifico e didattico presentato all'Ateneo e istituito con decreto rettorale n. 3025 del 27 dicembre 2011 (Prot. N. 37359 – anno 2011, Titolo VI, Classe 6, Fasc. 4.11).

2. Il Dipartimento esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività – rivolte all'esterno – ad esse correlate o accessorie; a tal fine determina le politiche di reclutamento del personale docente.

3. Nel rispetto dell'autonomia e della libertà del singolo docente, il Dipartimento organizza, gestisce e promuove:

- a) le attività di ricerca scientifica, favorendo la collaborazione fra le diverse aree del sapere e l'interdisciplinarietà;
- b) le attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale, delle scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca, dei master universitari;
- c) le attività di consulenza scientifica e tecnologica, svolte sulla base di contratti e convenzioni;
- d) l'integrazione fra scienza e tecnologia, anche attraverso la valorizzazione e il trasferimento dei risultati della ricerca;
- e) i corsi di perfezionamento e le altre attività di formazione.

Esercita, inoltre, le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto dell'Autonomia, dai regolamenti generali e da quello di Ateneo.

## **Articolo 3 Caratteri e organizzazione**

1. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale, nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento di amministrazione e contabilità e dal regolamento generale di Ateneo.

2. Sono organi del Dipartimento il Consiglio del Dipartimento, il Direttore e la Giunta; nell'ambito del Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti.

3. La composizione, l'organizzazione e le funzioni degli organi del Dipartimento sono regolate dallo Statuto dell'Autonomia e dai regolamenti di Ateneo e, nei limiti da essi stabiliti, dal presente regolamento.

4. Il Dipartimento assicura il rispetto di una equilibrata rappresentanza di area scientifico-disciplinare e di genere nella composizione dei propri organi; assicura, altresì, gli spazi necessari e le strutture per svolgere l'attività didattica e di ricerca.

5. Gli afferenti contribuiscono alle spese generali del Dipartimento con i finanziamenti delle loro ricerche. La quota percentuale viene stabilita da apposito regolamento.
6. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, dallo Statuto dell'Autonomia, dai regolamenti generali e da quello di Ateneo o dal presente regolamento, le elezioni in seno al Dipartimento si svolgono con le seguenti modalità: a ciascun elettore è consegnata una scheda sulla quale può esprimere una sola preferenza; l'elezione avviene a scrutinio segreto; risulta eletto il candidato che per ciascuna area abbia riportato il maggior numero di voti; in caso di parità, prevale il candidato che appartenga al genere meno rappresentato; in caso di ulteriore parità, prevale il candidato che appartenga al ruolo meno rappresentato.
7. Al Dipartimento è assegnato un Responsabile amministrativo, che svolge le funzioni indicate dallo Statuto, dal presente regolamento e dai regolamenti di Ateneo.
8. Il Dipartimento nella sua attività e all'interno delle sue strutture pratica i principi di eco-sostenibilità.

#### **Articolo 4**

##### **Consiglio del Dipartimento**

1. Il Consiglio del Dipartimento è organo di programmazione e di gestione del Dipartimento. In particolare:
  - a) delibera sull'impiego delle risorse, delle strutture e delle attrezzature assegnate al Dipartimento;
  - b) approva, su proposta del Direttore, i documenti di programmazione e di rendicontazione;
  - c) adotta i regolamenti del Dipartimento, delle eventuali strutture di raccordo, della Scuola di Dottorato di ricerca e delle eventuali Scuole di specializzazione;
  - d) adotta il piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica;
  - e) richiede l'attivazione delle procedure per il reclutamento dei docenti e ne propone la chiamata;
  - f) approva il piano dell'offerta formativa e la richiesta di istituzione, attivazione, disattivazione e soppressione di corsi di studio;
  - g) attribuisce le responsabilità didattiche ai docenti e delibera sulla copertura degli insegnamenti attivati;
  - h) vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività di ricerca e di didattica;
  - i) approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti;
  - l) esprime parere sulle richieste di congedo per ragioni di studio o di ricerca scientifica presentate dai docenti afferenti;
  - m) promuove l'internazionalizzazione della ricerca scientifica e dell'offerta formativa;
  - n) promuove i servizi di supporto e di orientamento per gli studenti;
  - o) approva i programmi di ricerca interdipartimentali, sulla base di accordi tra i Dipartimenti interessati;
  - p) trasmette annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico una relazione sull'attività svolta;
  - q) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto dell'Autonomia e dai regolamenti generali e da quello di Ateneo.
2. Fanno parte del Consiglio del Dipartimento:
  - a) il Direttore del Dipartimento;
  - b) i docenti afferenti al Dipartimento;
  - c) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnati al Dipartimento, in proporzione di uno ogni venti docenti;

- d) i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento, in misura pari al 15 per cento dei componenti del Dipartimento, i quali restano in carica per due anni;
- e) un rappresentante dei docenti a contratto, che resta in carica per un anno accademico, eletto dalla rispettiva componente;
- f) un rappresentante degli assegnisti di ricerca, che resta in carica per un anno, eletto dalla rispettiva componente;
- g) il Responsabile amministrativo del Dipartimento, con voto consultivo;
- h) il referente amministrativo della didattica, con voto consultivo.

3. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore di propria iniziativa o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti salvo che sia previsto diversamente dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

5. Il Consiglio del Dipartimento può istituire una o più commissioni, affidando loro l'incarico di istruire alcune deliberazioni e di dare attuazione alle decisioni assunte in relazione a specifiche materie di particolare rilevanza per il Dipartimento medesimo.

#### **Articolo 5** **Doveri e facoltà del personale**

1. Il personale afferente al Dipartimento, secondo le rispettive competenze, è tenuto a svolgere le funzioni didattiche e di ricerca scientifica e a concorrere alle attività istituzionali del Dipartimento.

2. Ciascun docente può collaborare alle attività didattiche e di ricerca scientifica svolte nell'ambito di altri Dipartimenti, nei limiti e alle condizioni stabilite dallo Statuto dell'Autonomia e dai regolamenti di Ateneo.

#### **Articolo 6** **Ammissione di nuovi docenti**

1. L'ammissione di nuovi docenti è deliberata dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza degli aventi diritto al voto.

2. La richiesta da parte del docente interessato è presentata al Direttore del Dipartimento e, per conoscenza, al Rettore, corredata dal curriculum didattico e scientifico.

#### **Articolo 6 bis** **Afferenza temporanea al Dipartimento**

1. L'afferenza temporanea al Dipartimento è attribuita a tutti coloro che, per motivi di ricerca o didattica inerenti alle attività del dipartimento, debbano, secondo la valutazione del Consiglio di Dipartimento, frequentarlo in modo continuativo.

2. L'afferenza temporanea è attribuita di diritto ai professori a contratto, agli assegnisti di ricerca, ai borsisti post-doc afferenti dal punto di vista gestionale al Dipartimento.

3. L'afferenza temporanea può essere proposta dai professori di ruolo e ricercatori a tempo determinato e indeterminato afferenti al Dipartimento, o richiesta dall'interessato. Devono essere adeguatamente specificate le attività svolte dall'interessato che giustificano la richiesta.

4. Non possono essere considerati afferenti temporanei i dipendenti in attività presso altre strutture dell'università e i titolari di anzianità o di vecchiaia.

## **Articolo 7** **Direttore del Dipartimento**

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende all'esecuzione delle delibere e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al Consiglio del Dipartimento, secondo lo Statuto e i regolamenti di Ateneo.

2. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio del Dipartimento tra i professori di prima fascia a tempo pieno, resta in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta; nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno; l'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia, in caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione.

3. Per l'elezione del Direttore occorre la maggioranza assoluta degli aventi diritto, nelle prime due votazioni, dalla terza votazione occorre la maggioranza semplice.

4. Il Direttore designa tra i docenti di ruolo a tempo pieno del Dipartimento un Vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

5. Il Direttore può delegare ad uno o più componenti del Dipartimento lo svolgimento di funzioni proprie in relazione a specifiche materie.

## **Articolo 8** **Giunta del Dipartimento**

1. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore ed il Consiglio del Dipartimento nell'espletamento delle rispettive funzioni e svolge i compiti che le sono attribuiti dal regolamento generale di Ateneo, quelli attribuitigli dal presente regolamento e gli altri che il Consiglio stesso ritenga di doverle delegare.

2. In particolare, la Giunta istruisce le deliberazioni relative:

- a) all'impiego delle risorse, delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento;
- b) ai documenti di programmazione e di rendicontazione;
- c) ai regolamenti del Dipartimento e delle altre strutture didattiche e di ricerca;
- d) al piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica;
- e) all'attivazione delle procedure per il reclutamento dei docenti;
- f) al piano dell'offerta formativa;
- g) all'internazionalizzazione della ricerca scientifica e dell'offerta formativa;
- h) ai programmi di ricerca interdipartimentali;
- i) alla relazione annuale sull'attività svolta dal Dipartimento;
- l) al buon andamento e alla qualità delle attività di ricerca e di didattica;
- m) alla qualità dei servizi di supporto e di orientamento per gli studenti.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Direttore ed è composta dai componenti eletti dal Consiglio del Dipartimento, nel rispetto dello Statuto dell'Autonomia e dei regolamenti di Ateneo; alle riunioni della Giunta partecipano con voto consultivo il Responsabile amministrativo del Dipartimento e, per tutte le materie attinenti alla didattica, il referente amministrativo della didattica.

4. La Giunta è composta da otto componenti, individuati come segue:
- a) il Direttore del Dipartimento;
  - b) il Vice Direttore del Dipartimento;
  - c) n. 5 docenti di cui almeno uno per ciascuna sezione costituita;
  - d) n. 1 studente;
  - e) partecipano alle riunioni della Giunta con voto consultivo il Responsabile amministrativo del Dipartimento e, per tutte le materie attinenti alla didattica, il referente amministrativo della didattica.
5. L'elettorato passivo e attivo spetta a tutti i docenti del Dipartimento.
6. I componenti della Giunta restano in carica per tre anni accademici e possono essere immediatamente riconfermati per una sola volta.
7. Le deliberazioni sulle materie espressamente delegate dal Consiglio, sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

### **Articolo 9** **Commissione paritetica studenti-docenti**

1. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti, alla quale sono attribuite le seguenti funzioni:
- a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti, compiendo valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attività;
  - b) individuare criteri per la valutazione dei risultati dell'attività didattica e di servizio agli studenti, monitorare l'attività didattica e proporre al Consiglio del Dipartimento iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica;
  - c) formulare pareri al Consiglio del Dipartimento sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio, sulla revisione degli ordinamenti didattici e dei regolamenti dei singoli corsi di studio, e sulla effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.
2. La Commissione paritetica è presieduta e convocata dal Direttore del Dipartimento almeno due volte l'anno; è composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento, da un pari numero di docenti, nominati dal Consiglio stesso e, con voto consultivo, dal referente amministrativo della didattica.
3. La Commissione paritetica resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere immediatamente riconfermati per una sola volta.

### **Articolo 10** **Convocazione e validità delle adunanze**

1. Gli organi collegiali del Dipartimento sono convocati con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l'effettiva conoscibilità della convocazione, anche a mezzo posta elettronica o altro strumento telematico, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza.
2. Per la validità delle adunanze, salvo che sia diversamente previsto dalla legge, dallo Statuto dell'Autonomia e dai regolamenti generali e da quello di Ateneo, è necessario che sia presente la metà più uno dei componenti.
3. Non concorrono alla formazione del numero legale coloro che abbiano motivato per iscritto la loro assenza, anche a mezzo posta elettronica o altro strumento telematico, salvo che non sia diversamente disposto.

## **Articolo 11**

### **Responsabile amministrativo**

1. Al Dipartimento è assegnato un Responsabile amministrativo, appartenente di norma alla categoria D dell'area amministrativo-contabile, nominato dal Direttore generale, sentito il Direttore della struttura interessata.
2. Il Responsabile amministrativo:
  - a) cura la predisposizione tecnica della proposta di budget sulla base delle linee guida definite annualmente;
  - b) coordina le attività e vigila sull'andamento della gestione amministrativo-contabile del Dipartimento ed effettua i relativi controlli;
  - c) provvede alla corretta registrazione degli eventi contabili correlati al ciclo di utilizzo delle risorse ed alla verifica delle relative disponibilità; alla corretta tenuta dei registri contabili ed inventariali ed alla conservazione della documentazione amministrativo-contabile;
  - d) collabora con l'Area bilancio e politiche finanziarie, per la parte di competenza, per la predisposizione delle variazioni e del conto consuntivo;
  - e) collabora con il Direttore del Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, ivi comprese le attività di supporto inerenti l'organizzazione di corsi, dei convegni e dei seminari;
  - f) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio del Dipartimento, con funzioni di segretario verbalizzante e provvede alla corretta tenuta dei verbali delle relative adunanze;
  - g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto dell'Autonomia o dai regolamenti.
3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento il Responsabile amministrativo può essere sostituito da un altro funzionario o da un collaboratore dell'area amministrativo-contabile.

## **Articolo 12**

### **Sezioni del Dipartimento**

1. Il Dipartimento è articolato nelle Sezioni di seguito indicate:
  - Sezione di Scienze politiche e Scienze della comunicazione;
  - Sezione di Ingegneria dell'informazione.
2. Le Sezioni si configurano come articolazioni funzionali del Dipartimento per lo sviluppo della ricerca in uno o più settori determinati; a tale fine, le Sezioni organizzano la ricerca scientifica nell'ambito disciplinare di rispettiva pertinenza e svolgono funzioni consultive e di iniziativa nei confronti del Consiglio del Dipartimento nel medesimo ambito.
3. Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa, di bilancio, contabile, finanziaria e di gestione, non dispongono di personale proprio, né sono dotate di organi di governo e di un regolamento interno di organizzazione e di funzionamento.
4. Ulteriori sezioni sono istituite con deliberazione adottata dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Le Sezioni sono composte da un numero minimo di otto docenti, i quali comunicano l'adesione al Consiglio del Dipartimento all'inizio di ogni anno accademico. L'assenza di comunicazione da parte dei singoli docenti corrisponde alla conferma della situazione esistente.
6. Le Sezioni decadono automaticamente nel caso in cui all'inizio dell'anno accademico non raccolgano l'adesione di almeno otto docenti.

### **Articolo 13**

#### **Comitato internazionalizzazione e ricerca**

1. Il Consiglio del Dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può costituire al proprio interno un Comitato per l'internazionalizzazione e la ricerca.
2. Il Comitato, nel rispetto delle prerogative attribuite al Consiglio del Dipartimento dallo Statuto dell'Autonomia e dal presente regolamento, esercita le funzioni di seguito indicate:
  - a) coordinamento e promozione dei processi di internazionalizzazione applicati alla ricerca e alla didattica;
  - b) reperimento di finanziamenti;
  - c) elaborazione di un piano di sviluppo della ricerca, con fissazione degli obiettivi strategici e operativi;
  - d) valutazione della ricerca e monitoraggio delle performances;
  - e) altre funzioni assegnate dal Consiglio del Dipartimento.
3. Il Comitato è convocato e presieduto dal Coordinatore, che cura l'organizzazione interna necessaria per lo svolgimento dell'attività e tiene i rapporti con gli organi del Dipartimento, ed è composto dai docenti del Dipartimento appartenenti alle sezioni, indicati nel numero stabilito dal Consiglio del Dipartimento; restano in carica per tre anni.
4. Al termine di ogni anno accademico il Coordinatore del Comitato sottopone al Consiglio del Dipartimento una relazione sull'attività svolta ed un piano di attività per il successivo anno accademico.
5. Il Coordinatore è indicato tra i docenti del Comitato, resta in carica per tre anni accademici e può essere rieletto per una sola volta.
6. Il Comitato non ha autonomia amministrativa, di bilancio, contabile, finanziaria e di gestione, non dispone di personale proprio, né è dotato di organi di governo e di un regolamento interno di organizzazione e di funzionamento.

### **Articolo 14**

#### **Comitato per la didattica**

1. È istituito il Comitato per la didattica, che è convocato e presieduto dal Direttore del Dipartimento ed è composto dai Presidenti e dai Direttori dei corsi di studio.
2. Il comitato esercita le funzioni di seguito indicate:
  - a) coordina le attività didattiche e formative;
  - b) elabora un piano di sviluppo della didattica, con fissazione degli obiettivi strategici e operativi con particolare riguardo ai servizi di supporto e di orientamento per gli studenti;
  - c) promuove l'internazionalizzazione degli studenti;
  - d) propone al Consiglio le modifiche al RAD e il quadro dell'offerta formativa;
  - e) cura la predisposizione del manifesto degli studi;
  - f) elabora il Regolamento didattico dei corsi di studio, ai sensi dell'art. 12 del DM 270/2004, e lo presenta all'approvazione del Consiglio;
  - g) formula al Consiglio le proposte di attribuzione dei compiti didattici ai docenti e di copertura degli insegnamenti attivati.



## **Articolo 14 bis Corsi di studio**

1. L'organizzazione e il funzionamento dei corsi di studio sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti.
2. Presso il Dipartimento sono istituiti i Consigli di corso di studio, dei quali fanno parte:
  - a) i docenti che afferiscono al corso, ivi compresi, con voto consultivo, i titolari di insegnamento per affidamento, supplenza e contratti sostitutivi;
  - b) una rappresentanza degli studenti, pari al 15% dei componenti del Consiglio, eletti fra gli studenti iscritti al corso di studio;
  - c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletto dalla rispettiva categoria.
3. Il Presidente del Consiglio del corso di studio, eletto fra i docenti di ruolo del corso, convoca e presiede il Consiglio e ne rende esecutive le deliberazioni; sovrintende alle attività del corso di studio e può delegare l'esercizio di proprie funzioni a docenti del corso medesimo; è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile per una sola volta.

## **Articolo 15 Altri organismi e centri di elevata qualificazione culturale**

1. Il Consiglio del Dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può costituire o partecipare a centri di alta formazione, a centri di elevata qualificazione culturale o ad altri organismi didattici o di ricerca, anche interuniversitari e internazionali.
2. La denominazione, l'organizzazione e il funzionamento degli organismi e dei centri sono stabiliti con apposita delibera, adottata secondo lo Statuto dell'Autonomia e i regolamenti di Ateneo.
3. Al termine di ogni anno accademico l'organismo sottopone al Consiglio del Dipartimento una relazione sull'attività svolta ed un piano di attività per il successivo anno accademico.

## **Art. 16 Corsi e Scuole di Dottorato di ricerca e di Specializzazione**

1. Il Consiglio del Dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può istituire, organizzare e gestire Corsi e Scuole di Dottorato di ricerca e di Specializzazione, anche a carattere interuniversitario e internazionale.
2. La denominazione, l'organizzazione e il funzionamento dei Corsi e delle Scuole sono stabiliti con apposita delibera, adottata secondo lo Statuto dell'Autonomia e i regolamenti di Ateneo.
3. Al termine di ogni anno accademico il Corso o la Scuola sottopone al Consiglio del Dipartimento una relazione sull'attività svolta ed un piano di attività per il successivo anno accademico.

## **Articolo 17 Articolazione in sedi e poli decentrati**

1. Per conseguire i propri fini istituzionali, con particolare riferimento all'attività di ricerca e di didattica, il Dipartimento può istituire altre sedi e poli decentrati, in Italia e all'estero, anche mediante accordi con centri di ricerca, con altre Università o aggregazioni delle stesse, con il Ministero competente, nonché con altre istituzioni, nazionali e internazionali, e con altri soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri.

2. L'istituzione di una nuova sede segue la procedura prevista dallo Statuto dell'Autonomia per la costituzione dei dipartimenti.

### **Articolo 18** **Regolamento didattico**

1. Il Consiglio approva annualmente il **Manifesto** degli studi, tenendo conto delle **osservazioni** della commissione paritetica e delle **proposte** del comitato per la didattica.

### **Articolo 19** **Modifiche al regolamento**

1. L'adozione e le modifiche al presente regolamento sono deliberate dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza degli aventi diritto al voto.

### **Articolo 20** **Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, dello Statuto dell'Autonomia e dei regolamenti generali e di quelli di Ateneo.